



ASSOCIAZIONE SR MEDIAZIONE E FORMAZIONE

(Autorizzazione Ministero della Giustizia n. 155 O.d.M. e n. 404 E.d.F.)

Articolo 1

(Applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie che le parti intendono risolvere bonariamente, in via stragiudiziale, in forza di una disposizione di legge, dell'invito di un Giudice, di una clausola contrattuale, atto costitutivo, di uno statuto ovvero di propria iniziativa.

1.2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrare da Associazione SR Mediazione e Formazione ("Organismo") al momento del deposito della domanda dell'istanza di mediazione presentata dalla parte istante o congiuntamente dalle parti che intendono risolvere una controversia.

2. Definizioni:

a) Mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

b) Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. I mediatori sono specialisti in tecniche di mediazione e conciliazione delle controversie, in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia e selezionati dall' Organismo;

c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

d) Organismo: Associazione SR Mediazione e Formazione con sede legale in Napoli – Via Cardinale Guglielmo Sanfelice, 33;

e) Regolamento: il presente Regolamento di procedura dell'Organismo;

f) controversie: le controversie indicate nell'articolo 2 del presente Regolamento;

g) parti: le parti del procedimento di mediazione disciplinato dal Regolamento;

h) segreteria: la segreteria dell'Organismo;

i) esperto: il soggetto nominato dal Mediatore per svolgere funzioni di consulenza nel corso del procedimento di mediazione.

Articolo 2

(Ambito oggettivo)

Sono oggetto di mediazione obbligatoria le controversie per le seguenti materie: Condominio; Diritti reali; Divisione; Successioni ereditarie; Patti di famiglia; Locazione; Comodato; Affitto di aziende; Responsabilità professionale medica e sanitaria, Diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; Contratti assicurativi, bancari, finanziari e comunque vertenti su diritti disponibili.

Articolo 3

(Luogo e modalità della mediazione)

1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso l'Organismo di mediazione accreditato che abbia la propria sede principale o secondaria nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'Organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza. Il luogo dove si svolge il procedimento è derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore del Responsabile dell'Organismo.

2. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalle tecnologie informatiche, nel rispetto della riservatezza dei dati personali, della sicurezza delle comunicazioni. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o sue singole fasi. L'uso della forma telematica potrà avvenire anche per una sola delle parti coinvolte nella procedura di mediazione. Il verbale e l'accordo potranno essere sottoscritti con modalità idonee a garantirne la provenienza, come la firma digitale o assimilati, e l'invio potrà avvenire a mezzo pec. In caso di sottoscrizione autografa, il verbale potrà essere scambiato a mezzo pec, allo scopo di certificarne la provenienza.

Articolo 4

(Indipendenza, imparzialità, sostituzione e obblighi del Mediatore)

1. Il Mediatore è nominato tra quelli inseriti nella lista di Associazione SR Mediazione e Formazione consultabile dall'albo dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia oltre che dal sito internet dell'Organismo all'indirizzo www.srmediaform.it. Le parti possono fornire una comune indicazione del Mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'Organismo. L'Organismo si riserva, in casi eccezionali, la possibilità di modificare il nominativo del mediatore rispetto a quello indicato nella convocazione.

2. Al Mediatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con i servizi svolti ad eccezione di quelli strettamente inerenti ai servizi stessi, nonché di percepire compensi di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo direttamente dalle parti.

3. Per ciascuna controversia, prima di avviare il procedimento di mediazione, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità, conforme al modello allegato al presente Regolamento.

4. In casi eccezionali l'Organismo può sostituire il Mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con altro della propria lista avente la medesima esperienza e competenza.

5. Il Mediatore, a procedimento iniziato, ha l'obbligo di comunicare all'Organismo qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza e l'Organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

6. Il Mediatore dovrà concludere la procedura entro 3 mesi dalla data del deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa, ad eccezione delle richieste di proroga che dovranno essere richieste da tutte le parti.

7. Il Mediatore ha la facoltà di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno tenendo conto delle circostanze del caso, della volontà delle parti e della necessità di portare a termine la procedura nel più breve tempo possibile;

8. Su istanza di parte, il Responsabile dell'Organismo provvede all'eventuale sostituzione del Mediatore con altro iscritto nella lista dell'Organismo stesso.

9. Ogni qualvolta l'Organismo nominerà un nuovo Mediatore, per una controversia già instaurata, la procedura continuerà senza aggravio di spese per le parti, ferma restando la conclusione della stessa nei mesi previsti dalla normativa.

Articolo 5

(Obblighi di riservatezza)

1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

3. Il Mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

Articolo 6

(Istanza di mediazione e adesione)

1. L'istanza di mediazione è rivolta all'Organismo da una o più parti interessate alla controversia, a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione, compilando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo, disponibile con modalità informatiche sul sito internet www.srmediaform.it – istanza online - o su materiale cartaceo presso la segreteria dello stesso Organismo. La domanda di mediazione potrà essere presentata anche in forma libera.

2. L'istanza di mediazione contiene:

a) le generalità e i recapiti dell'istante, compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;

a1) nome, dati identificativi e recapiti degli eventuali rappresentanti muniti dei necessari poteri e/o patrocinatori legali presso cui effettuare le dovute comunicazioni;

b) breve descrizione della controversia e i recapiti delle altre parti compresi quelli telefonici e quelli eventuali di posta elettronica;

c) il valore attribuito alla controversia;

d) memorie (sintetiche, riepilogative della controversia) e documenti ritenuti utili per la comprensione della controversia;

e) documento comprovante il versamento delle spese di avvio del procedimento. Se la domanda è

congiunta, diversamente, si applicherà il successivo comma 5 dell'art. 6.

f) la dichiarazione di accettazione del Regolamento e l'espreso impegno di ottemperare agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento stesso.

g) l'indicazione del Mediatore scelto nella lista dell'Organismo, consultabile anche dal sito internet. Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà a

identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del Responsabile dell'Organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'Organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà – sia sul piano della definizione di diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione – si dovrà procedere a una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza: la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione.

3. L'istanza può essere redatta o dalla parte o da persona dalla stessa delegata, ma deve essere comunque sottoscritta anche dalla parte istante.

4. Una volta ricevuta l'istanza, il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione indirizzandola ai recapiti indicati dall'istante nella domanda di mediazione. Ricevuto l'invito alla mediazione le parti chiamate sono invitate a inviare la propria risposta di accettazione o rifiuto almeno 7 giorni prima dell'incontro fissato

Articolo 7

(Svolgimento del primo incontro c.d. di programmazione e poteri del Mediatore)

1. Ai sensi dell'Art. 84 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in Legge il 09/08/2013 n. 98 il Mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro – incontro di programmazione ai fini della mediazione – durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione. Se il primo incontro si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo il Mediatore redige il verbale di mancato accordo. Il comma 5 ter. dell'Art. 17 del D. Lgs. 28/2010 ha previsto che “nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l'organismo di mediazione”, salvo le spese in favore dell'Organismo di mediazione – spese di avvio e spese vive documentate -. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata anche se il primo incontro dinanzi al Mediatore si conclude senza l'accordo. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il Mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procedere allo svolgimento della mediazione vera e propria.

(Svolgimento della procedura di mediazione e poteri del Mediatore)

2. Il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il Mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il Mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Nei casi di cui all'Art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D. Lgs. 28/2010, il Mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'Art. 11 comma 4 D. Lgs. 28/2010. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo,

anche virtuale, registrato e numerato per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura. Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Sentite le parti l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

(Presenza delle parti e loro rappresentanza)

3. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi – muniti di idonea procura -.

(Presenza dell'Avvocato)

Nella mediazione obbligatoria e disposta dal giudice Art. 5 comma 1 bis e comma 2 del D. Lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l'assistenza dell'Avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura. Nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 28/2010.

4. Con il consenso dell'Organismo, del Mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione altri mediatori, dando precedenza a quelli del proprio elenco, a titolo di tirocinio come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 145/2011. Il tirocinante è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'Organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

4.1. Se nel corso della procedura il Mediatore rappresenta la necessità del supporto di altri Mediatori (Collegio di Mediatori), l'Organismo ne nomina uno o più in funzione della complessità della materia, senz'alcun aggravio aggiuntivo per le parti.

5. Le comunicazioni all'Organismo relative alla procedura di mediazione sono validamente effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione.

Articolo 8

(Esiti della procedura di mediazione)

1. Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in forma scritta il processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo firmato dalle parti o in nome e per conto di esse. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Il testo di accordo, redatto direttamente dalle parti, il cui contenuto non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, potrà essere omologato a norma di legge, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale. La mediazione si considera, altresì, conclusa quando:

- le parti hanno conciliato la controversia
- in caso di impossibilità a raggiungere una conciliazione;
- in caso di inerzia delle parti.

2. Qualora non si pervenga a un accordo, il Mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo. Ove sia stato richiesto dalle parti e lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Il Mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

Sentite le parti l'Organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti faranno pervenire a Associazione SR Mediazione e Formazione, per iscritto a mezzo raccomandata a/r ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell'avvenuta ricezione ed entro 7 (sette) giorni lavorativi, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.

3. Ove le parti non accolgano la proposta del Mediatore subentrante, questi ne dà atto con apposito verbale. Ove, pur non accogliendo la proposta del mediatore subentrante, ciascuna delle parti indichi, rispetto ad essa, le condizioni alle quali sarebbe disposto a conciliare, di tali posizioni il Mediatore subentrante dà atto nel verbale di fallita conciliazione.

4. In caso di fallita conciliazione è redatto apposito verbale in più copie che, sottoscritte dalle parti e dal mediatore, vengono consegnate a ciascuna parte.

5. A conclusione del procedimento tutta la documentazione, compresi i verbali di mediazione, è trasmessa dal Mediatore alla segreteria. I verbali non potranno essere consegnati a terzi fatto salvo le forze dell'Ordine o per obbligo di legge.

Articolo 9

(Valore della controversia)

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Articolo 10

(Criteri di determinazione delle indennità di cui all'Art. 16 del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 4/8/2014 n. 139)

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati direttamente all'Organismo con le modalità indicate sulla modulistica o nel regolamento di mediazione. E' fatto divieto ai Mediatori di ricevere qualsiasi forma di pagamento dalle parti in mediazione. Le indennità di mediazione sono dovute anche se non raggiungono un accordo conciliativo attraverso le sedute di mediazione con i Mediatori di Associazione SR Mediazione e Formazione.

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro, un importo di € 40,00 (oltre IVA) per le liti di valore fino a € 250.000,00 e di € 80,00 (oltre IVA) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;

e) deve essere ridotto a € 40,00 per il primo scaglione e ad € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte interamente prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. In ogni caso, le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all'art. 11 D.Lgs. 28/2010 e succ. mod. e integr..

Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, D.Lgs. 28/2010, l'Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del Mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del Mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di Mediatori, di nomina di uno o più Mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso Mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13. Gli Organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della Tabella A allegata al presente Regolamento, sono derogabili.

Articolo 11

(Diritto di accesso agli atti del procedimento)

1. Esaurito il procedimento, le parti non hanno diritto all'accesso agli atti del procedimento. L'Organismo può rilasciare solo copia dei verbali di mediazione, sottoscritti dalle parti e dal Mediatore e, solo ed esclusivamente alle parti chiamate in mediazione che li richiedono. Ai sensi dell'Art. 8 comma 5 i verbali non potranno essere consegnati a terzi fatto salvo le forze dell'Ordine o per obbligo di legge.

2. I dati comunque raccolti, i documenti e i materiali dei procedimenti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e succ. mod..

Articolo 12

(Sospensione o cancellazione)

In caso di sospensione o cancellazione dal Registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'Organismo scelto dalle parti, entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione.

Articolo 13

(Sospensione dei termini procedurali)

1. Il decorso dei termini procedurali previsti nel regolamento non sono soggetti a sospensioni feriali ex Art. 6 comma 2 D.Lgs. 04 marzo 2010 n. 28

Articolo 14

(Clausola Finale)

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, come pure in ipotesi d'incertezza nell'interpretazione, valgono le norme e principi stabiliti nel D.Lgs. 28/2010 e D.I. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni.

TABELLA A

TABELLA DELLE INDENNITA' LIBERAMENTE DETERMINATA RIFERITE ALLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE VOLONTARIE

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte IVA esclusa)

Fino a Euro 1.000: Euro 73,20;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 122,00;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 244,00;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 488,00;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 793,00;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.464,00;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 3.050,00;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 4.880,00;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 7.320,00;

oltre Euro 5.000.000: Euro 12.200,00

TABELLA DELLE INDENNITA' RIFERITA ALLE MEDIAZIONI OBBLIGATORIE CORRISPONDENTE A QUELLA DI CUI AL D.I. 180/2010 (aggiornata al D.M. 145/2011)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte IVA esclusa)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Ciascuna parte deve corrispondere gli importi di cui alla tabella precedente, in misura non inferiore 50%, prima dell'incontro di mediazione. Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica previo accordo delle parti e dell'Organismo.

L'eventuale parte di spese di mediazione non versate prima dell'incontro, e gli eventuali aumenti di legge, devono essere versati al termine della procedura, e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. Le spese non previste dall'art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla tabella delle indennità.

Dette spese vengono così calcolate:

- € 5,00 oltre IVA per ogni convocazione o comunicazione telematica
- € 10,00 oltre IVA per ogni convocazione o comunicazione effettuata con servizio postale
- € 0,10 oltre IVA per ogni pagina fotocopiata relativa a documenti depositati
- € 25,00 oltre IVA per ogni richiesta di rinvio primo incontro di programmazione
- € 20,00 oltre IVA rilascio verbali in caso di smarrimento